

# RELAZIONE TECNICA

allegata al

PIANO OPERATIVO DI  
RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE SOCIETA' E DELLE  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
ai sensi dell'art. 1 comma 612  
Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Approvato con deliberazione consiliare n. 43, dd. 15.09.2015

IL SEGRETARIO  
FONDRIEST dr. Marco



IL SINDACO  
MENGHINI Remo

## 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *"al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni"*.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."* e stabilisce inoltre che *"è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici."*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *"l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti."*

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.



La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: *"La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house."*

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire *"la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia"*.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel *"Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali"*, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *"assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: *"I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."*

## **2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014**



Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere "anche" conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali", come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle "micropartecipazioni") e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L'analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal comune, poiché solo in tali casi l'Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

### 3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 61 di data 23.12.2010 si effettuava la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Brez, confermando il mantenimento delle partecipazioni alle seguenti società e consorzi:

	Consorzio / Società	Ragione sociale
1	Consorzio	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa

2	Consorzio	Consorzio dei Comuni BIM dell'Adige
3	Consorzio	Consorzio Forestale di Cloz - Brez e Castelfondo
4	Consorzi	Consorzi Miglioramento Fondiario Brez - Carnalez - Salobbi e Traversara
5	Società	Informatica Trentina spa
6	Società	Azienda per il Turismo Valle di Non
7	Società	Trentino Trasporti spa
8	Società	Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia
9	Società	Noce Energia Servizi spa

Per quanto riguarda N.E.S. Spa (successivamente trasformata in NES s.r.l.), con Atto Rep. 1736, dd. 16.01.2015, è stata messa in liquidazione ai sensi dell'art. 29 dello statuto e sciolta ai sensi dell'art. 2487 bis del Codice Civile.

#### **4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE**

##### **4.1.1. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Brez con la deliberazione n. 61 di data 23.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nelle società.

##### **4.1.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

#### **POLITICHE DI EFFICIENTAMENTO E CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO.**

#### **AZIONI PREVISTE E TEMPI DI ATTUAZIONE**

#### **MISURE DI CARATTERE GENERALE**



Per quanto riguarda l'APT, il Comune vi partecipa ex art. 9 co. 3 l.p. n. 8/2002 anche in quanto esso risulta essere tra i Comuni rappresentativi della offerta turistica locale.

Il Comune ha investito, anche in collaborazione con gli altri Comuni della zona e della Provincia Autonoma di Trento, forti risorse nel settore turistico (pista ciclopedonale, opera finanziata con risorse del patto territoriale). Tali investimenti necessitano di essere valorizzati anche dal punto di vista della promozione turistica. Svolgere l'attività di promozione turistica tramite una Azienda che opera professionalmente ed a livello di Valle, comporta un contenimento dei costi e maggiori benefici rispetto ad una gestione comunale che non solo comporterebbe la creazione di una struttura ad hoc antieconomica (non si potrebbe certo ricorrere alle risorse umane interne al Comune, in quanto non preparate professionalmente), ma che non sarebbe in grado di raggiungere gli obiettivi di promozione turistica, in quanto le dinamiche attuali impongono di fare sistema ed avvalersi di una Azienda che operi quantomeno a livello di territorio di Valle.

Considerato che l'attività di promozione turistica rientra nelle finalità istituzionali del Comune, che l'APT è l'unico soggetto che svolge in modo professionale sul territorio della Valle di Non la promozione turistica e che il numero degli amministratori della società è di gran lunga inferiore al numero dei dipendenti, si conferma il mantenimento della partecipazione nella predetta società.

Per quanto riguarda le SOCIETA' DI SISTEMA (Informatica Trentina) se ne intende mantenere la partecipazione.

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità.

Infine va rilevato che la partecipazione del comune è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

Relativamente alla partecipazione alla Società Trentino Trasporti spa si ritiene la stessa strategica per la promozione e lo sviluppo della popolazione locale sotto i profili economico – turistico e sociale. Trattasi di attività strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Per quanto concerne il Consorzio dei Comuni Trentini scarl ed il Consorzio dei Comuni Trentini della Provincia di Trento B.I.M dell'Adige essi hanno per oggetto la prestazione di assistenza agli enti locali soci e le attività svolte dagli stessi costituiscono servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto, rientrano tra le attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'art. dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007.

Per quanto concerne il Consorzio Forestale di Cloz – Brez e Castelfondo, l'art 114 co. 2ter l.p. n. 11/07 prevede che gli Enti aderenti ne deliberino lo scioglimento entro il 31 dicembre 2015.

Relativamente alle partecipazioni alla Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia ed ai consorzi di miglioramento fondiario di Brez – Carnalez – Traversara e Salobbi, le stesse si intendono in qualità di semplice socio.



#### 4.4 INFORMATICA TRENTINA S.P.A.

##### 4.4.1. Dati della società

Data di costituzione:	07/08/1983
Sede legale:	38121 Trento, Via Gilli n. 2
Oggetto Sociale:	vedere allegato 1
Capitale sociale al 31.12.2014:	Euro 3.500.000,00
Altri soci:	Provincia Autonoma di Trento 87,1934% Regione Autonoma Trentino Alto Adige 1,7199% C.C.I.A.A. 1,2433% Comuni 4,8388% Comunità 5,0046%
<b>Percentuale di partecipazione del Comune :</b>	<b>0,001%</b>
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: Euro 3.351.163,00 2012: Euro 2.847.220,00 2013: Euro 705.703,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)	2012: Euro 137,28 2013: Euro 34,02 2014: Euro 34,02
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	2012: € 9.991,30 2013: € 5.182,43 2014: € 2.552,24
*Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	Nessuno
*Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni):	Nessuno

\*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)



## L'OGGETTO SOCIALE

Allegato n. 1

La Società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (SIEP), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente.

La Società svolge, a favore degli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale e dei soggetti individuati da altre leggi provinciali, le attività finalizzate al ruolo sopra indicato ed in particolare l'attività inerente a:

A) gestione del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), già Sistema informativo Elettronico Provinciale (SIEP) e progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi alla stessa affidati dai predetti enti e soggetti;

B) progettazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza di software di base ed applicativo;

C) progettazione ed erogazione di servizi applicativi, tecnici, di telecomunicazione, data center, desktop management ed assistenza;

D) progettazione, messa in opera e gestione operativa di reti, infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;

E) progettazione ed erogazione di servizi di formazione;

F) consulenza strategica, tecnica, organizzativa e progettuale per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi, informatici e di telecomunicazione;

G) ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo per l'innovazione nel settore ICT;

H) costruzione, realizzazione e sviluppo di apparati, prodotti telematici e di telecomunicazione;

I) progettazione, realizzazione e gestione di una struttura centralizzata per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.

La Società, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, potrà promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, aventi scopo analogo ed affine al proprio.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società potrà comunque compiere tutte le operazioni industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compreso il rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, l'acquisizione, cessione e sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni ed in genere ogni operazione riconosciuta a tal fine necessaria.





#### **4.4.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società**

Nel bilancio anno 2013 il capitolo immobilizzazioni finanziarie al paragrafo partecipazioni evidenzia la partecipazione di Euro 10.000,00 al consorzio denominato "Centro Servizi Condiviso" al quale Informatica Trentina ha aderito.

#### **4.4.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Brez con la deliberazione n. 61, dd. 29.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in INFORMATICA TRENTINA S.P.A.

#### **4.3.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.



## 4.5 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI

### 4.5.1. Dati della società

Data di costituzione:	9 luglio 1996
Sede legale:	via Torre Verde, n. 23 38122 – Trento
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Capitale sociale al 31.12.2013:	12.238,68 Euro
<b>Percentuale di partecipazione:</b>	<b>0,77%</b>
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: € 53.473 2012: € 68.098 2013: € 21.184
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.)	
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	2012: € 694,69 2013: € 694,69 2014: € 700,43
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione: presidente: Paride Gianmoena vicepresidente: Patrizia Ballardini consigliere: Alessandro Andreatta consigliere: Carlo Bertini consigliere: Roberto Calìari consigliere: Cristina Donei consigliere: Vittorio Fravezzi consigliere: Enrico Lenzi consigliere: Sergio Menapace consigliere: Andrea Miorandi consigliere: Antonietta Nardin consigliere: Roberto Oss Emer consigliere: Cristiano Trotter
Organo di controllo:	Collegio Sindacale:

presidente: Enzo Zampiccoli sindaco eff.: Emanuele Bonafini sindaco eff.: Manuela Conci
---

#### **4.5.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società**

La società CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.P.A. possiede le seguenti partecipazioni societarie: SET DISTRIBUZIONE SPA con percentuale di partecipazione:0,05%.

#### **4.5.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Ruffrè Mendola con la deliberazione n. 61, dd. 29.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.P.A.

#### **4.5.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

#### 4.6 AZIENDA PER IL TURISMO VALLE DI NON SOCIETA' COOPERATIVA

##### 4.6.1. Dati della società

Data di costituzione:	25/10/2004
Sede legale:	Fondo, Via Roma, nr. 21
Oggetto Sociale:	La promozione e lo sviluppo dell'economia turistica nell'ambito dell'intera Valle di Non.
Capitale sociale al 31.12.2014:	Il capitale sociale è variabile ed è formato dai conferimenti effettuato dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna del valore minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00)
Altri soci:	n. 142 SOCI DI CUI ALL'ELENCO DEPOSITATO AGLI ATTI
<b>Percentuale di partecipazione del Comune :</b>	<b>0,22% corrispondente ad una quota di Euro 500,00%</b>
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: + € 191,00 2012: + € 937,00 2013: + € 758,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi ( <i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i> )	2011: ===== 2012: ===== 2013: =====
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi ( <i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i> )	Compartecipazione quota marketing. 2011: € 614,40 2012: € 766,39 2013 € 798,35 2014 € 784,81
*Organo amministrativo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> )	Consiglio di Amministrazione di n. 15
*Organo di controllo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> ):	Comitato di controllo la cui composizione e nomina spetta all'Assemblea dei soci

##### 4.6.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società AZIENDA PER IL TURISMO VALLE DI NON non possiede nessuna partecipazione societaria.

##### 4.6.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Brez con la deliberazione n. 61, dd. 29.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in AZIENDA PER IL TURISMO VALLE DI NON



#### 4.6.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La società svolge attività di valorizzazione e qualificazione turistica del territorio. La società svolge un ruolo fondamentale nella promozione del turismo a traino dell'economia dell'intera valle. Non necessita di nessuna razionalizzazione in quanto il bilancio risulta chiuso in attivo.

#### 4.7 TRENTINO TRASPORTI S.P.A.

##### 4.7.1. Dati della società

Data di costituzione:	27/11/2002
Sede legale:	38121 Trento, Via Innsbruck n.65
Oggetto Sociale:	Gestione, manutenzione ed implementazione del patrimonio indisponibile funzionale ai servizi di trasporto pubblico su gomma e della ferrovia Trento Malè Marileva su mandato PAT
Capitale sociale al 31.12.2014:	Euro 24.010.094,00
Altri soci:	vedi allegato
<b>Percentuale di partecipazione del Comune : 0,00029%</b>	
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2012: Euro 147.778,00 2013: Euro 154.591,00 2014: Euro 162.559,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)	2012: Euro 2013: Euro 2014: Euro
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	2012: 2013: 2014:
*Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	Nessuno
*Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni):	Nessuno

\*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)



#### **4.7.2. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Brez con la deliberazione n. 61, dd. 29.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in TRENTINO TRASPORTI spa

#### **4.7.3. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

La società svolge attività di gestione, manutenzione ed implementazione del patrimonio indisponibile funzionale ai servizi di trasporto pubblico su gomma e della ferrovia Trento Malè Marileva su mandato PAT. Non necessita di nessuna razionalizzazione in quanto il bilancio risulta chiuso in attivo.